

Codice A21000

D.D. 10 aprile 2020, n. 20

Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO). Assoggettamento al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006



ATTO N. DD-A21 20

DEL 10/04/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI**

OGGETTO: Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO). Assoggettamento al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006

Premesso che:

in data 12/10/2018, prot. n. 1639, il Comune di Valprato Soana (TO) ha richiesto all'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e al Settore regionale Valutazioni ambientali e Procedure integrate indicazioni in merito alla necessità di sottoporre il progetto di cui all'oggetto alla fase di verifica di VIA, quale opera connessa ad intervento già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale;

con nota dell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva del 03/12/2018, prot. n. 14374/A2007B, veniva convocata la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte ;

sulla base dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, il Responsabile di procedimento dell'ex Settore Offerta Turistica e Sportiva dell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, comunicava al Comune di Valprato Soana con nota del 12/12/2018, prot. 15112, la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di verifica di VIA di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006

Premesso inoltre che:

In data 09 novembre 2019 il Legale Rappresentante del Comune di Valprato Soana (TO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 152/2006, relativamente al progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa".

Il Proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fine della partecipazione del pubblico, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998.

Considerato che:

L'intervento previsto, come descritto nella documentazione tecnica allegata all'istanza, consiste nella realizzazione di un impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa, sita nella fraz. Piamprato del Comune di Valprato Soana (TO), utilizzando la seggiovia esistente per il sistema di carico degli slittini, e nella pavimentazione in conglomerato bituminoso della pista di accesso alla stazione di valle della seggiovia dalla località Piamprato.

L'allora Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha attivato l'Organo Tecnico Regionale (OTR) con nota prot. n. 28326 dell'11/11/2019 per gli adempimenti istruttori individuando nell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport la struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le allora Direzioni: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; Agricoltura; con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

In data 18/11/2019 il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

Con Determinazione n. 8 del 16/01/2019 il Direttore dell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha individuato nel dirigente responsabile dell'allora Settore Offerta Turistica e Sportiva il Responsabile dei procedimenti relativi alla normativa in oggetto per tutto il 2019.

Il Dirigente dell'allora Settore Offerta Turistica e Sportiva, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'Avvio del procedimento, ha provveduto ad inviare agli Enti territorialmente interessati la "Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web istituzionale" con nota prot. n. 14344/A2007B del 19/11/2019.

In seguito, per effetto della riorganizzazione parziale di cui alla DGR 4-439 del 29/10/2019, l'articolazione complessiva delle strutture della Giunta Regionale ha subito modifiche assegnando il Settore Sport e tempo libero alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei; dalla data di decorrenza dell'operatività delle modifiche della citata DGR ovvero il 2 gennaio 2020, la responsabilità del procedimento in oggetto è in capo alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e tempo libero.

Il Responsabile del procedimento, in attuazione degli artt. 7 e 10 della L.R. 40/1998, ha convocato in data 24/01/2020 la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, durante la quale è emersa la necessità di acquisire integrazioni relative ad approfondimenti di alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.

Il Responsabile di procedimento in data 24/01/2020 ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, c. 3 della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di sottoporre l'intervento in oggetto a procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

In data 30/01/2020, con nota prot. n. 964/A2100, della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, è stata esplicitata al proponente la richiesta di chiarimenti ed integrazioni.

Considerato inoltre che:

Sono pervenuti, in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento e acquisiti agli atti, i pareri istruttori ed i contributi tecnici, come di seguito elencati:

- nota dell'allora Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio, prot. n.15887 del 18/12/2019;
- nota dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, prot. n. 5246 del 23/12/2019;
- nota della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, prot. n. 797/A21000 del 27/01/2020;
- nota della Direzione Agricoltura e Cibo, prot. n.3163/A21000 del 24/03/2020;
- note di Arpa Piemonte prot. n. 804/A21000 del 27/01/2020 e prot. n. 3423/A21000 del 01/04/2020;
- nota della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico, prot. n. 3434/A21000 del 02/04/2020;
- note della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, prot. n. 847/A21000 del 29/01/2020 e prot. n. 3523/A21000 del 06/04/2020.

Dato atto che:

In data 11/03/2020, il proponente ha presentato la documentazione integrativa attraverso il servizio digitale utilizzato per la presentazione delle istanze on-line entro il termine di 45 giorni dalla data di richiesta.

Il Responsabile del procedimento ha convocato in data 26/03/2020 la seconda riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, con l'utilizzo dello strumento di *call conference in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 adottate dal Governo*, al fine di esaminare le integrazioni pervenute relativamente all'intervento in oggetto.

Nella stessa riunione dell'Organo Tecnico Regionale del 26/03/2020, dall'esame istruttorio della documentazione progettuale integrativa presentata, è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti per i quali si è ritenuto di rimandare la decisione finale al 30 marzo 2020; a seguito di tali ulteriori approfondimenti svolti dai componenti dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte sono emerse le seguenti criticità ambientali e idrauliche:

- non è stato possibile valutare l'impatto acustico generato dalla fruizione dell'impianto di Fun Bob;
- non sono state esaustivamente verificate eventuali interferenze tra il tracciato della linea di Fun Bob con stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico e definite le eventuali misure di salvaguardia da adottare;
- non sono state fornite indicazioni relativamente al ripristino delle aree interferite poste al di fuori

degli ambienti di prateria;

- non è stato possibile valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione di nuovi interventi nel comprensorio della “Ciavanassa” che si sommeranno su quelli già realizzati e potrebbero determinare un ulteriore aggravio sotto il profilo dell'assetto ambientale, paesaggistico e idrogeologico delle aree interessate;
- non è stato valutato il possibile aumento del rischio idraulico conseguente all'asfaltatura della pista, che potrebbe determinare effetti significativi sull'ambiente ed in particolare sul regime idrico del corso d'acqua e sull'equilibrio idrogeologico del versante;
- non è stato possibile analizzare compiutamente le condizioni idrauliche di questo tratto del corso d'acqua allo stato attuale e dopo la realizzazione della difesa spondale e, di conseguenza, non è stato possibile esprimere un giudizio riguardo la sostenibilità e la sicurezza della realizzazione dell'asfaltatura della pista, tenuto conto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'allegato A della D.G.R. n. 5- 9980 del 5 novembre 2008 e confermate con la D.D. n° 435 in data 17/10/2016.

Tenuto conto di quanto complessivamente emerso nel corso della riunione della Conferenza di servizi e delle riunioni dell'Organo Tecnico Regionale, delle osservazioni pervenute, esaminata e valutata la documentazione progettuale a corredo della domanda e quella integrativa presentata, si ritiene necessario che l'intervento in oggetto sia sottoposto al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006. Si evidenzia, inoltre, che nella successiva fase di valutazione, la progettazione e la realizzazione delle opere dovranno seguire le condizioni vincolanti elencate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte sostanziale e integrante.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR N. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- Legge n. 241/1990
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- D.lgs. 152/2006
- D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42
- L.R. n. 14/2014
- L.R. n. 23/2008
- L.R. n. 40/1998
- L.R. n. 45/1989

- L.R. n. 2/2009
- D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.

determina

di ritenere che, sulla base dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, dall'esame della documentazione progettuale a corredo dell'istanza, dall'analisi della documentazione integrativa presentata, dai diversi contributi acquisiti, al fine di avere un quadro completo delle opere previste, della loro caratterizzazione e degli impatti potenziali che determineranno, il progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO), presentato dal Comune di Valprato Soana (TO), sia sottoposto al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per le ragioni espresse in premessa, e sia tenuto conto delle condizioni elencate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE (A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

ALLEGATO A

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO)
Assoggettamento al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006

Interferenze con stazioni floristiche di interesse

L'area di Ciavanassa presenta una notevole biodiversità vegetale ed è caratterizzata dalla presenza di diverse specie vegetali rare e protette e una buona varietà di habitat naturali. Le successive infrastrutturazioni avvenute dal 2008 ad oggi hanno portato a una maggiore presenza antropica e l'alterazione di porzioni di habitat di particolare interesse. Mediante l'applicazione di diverse misure di mitigazione degli impatti e di riqualificazione delle aree interferite si è cercato di mantenere un buon livello di naturalità degli ambiti più sensibili e di riqualificare aree degradate dagli interventi.

Nelle successive fasi è necessario approfondire nel dettaglio habitat ed eventuali stazioni floristiche di interesse conservazionistico (eventuale presenza di specie rare, protette, endemiche) interferite dalla linea della monorotaia e/o da infrastrutture di cantiere e indicare eventuali misure di tutela/salvaguardia/ripristino che si prevede di applicare.

Inoltre, in virtù della peculiarità floristica dell'area di intervento, nell'ambito degli interventi di recupero e ripristino ambientale è opportuno prevedere l'utilizzo di tecniche di inerbimento mediante "fiorume" locale o con la tecnica dell'erba verde. A tal proposito, si evidenzia come il miscuglio proposto in fase di verifica di VIA per l'inerbimento delle superfici interferite non risulta coerente con il corteggio floristico degli ambienti interessati, comprendendo entità ad esso estranee, quali *Festuca gr. ovina* ed *Onobrychis viciifolia*.

Qualora l'Amministrazione comunale di Valprato Soana intendesse, in base agli esiti della campagna di monitoraggio del 2019 della componente vegetazione, dismettere la porzione inferiore del tracciato per la pratica del downhill "nera 4", detto progetto dovrà includere anche le azioni che si intendono porre in essere per il ripristino di detto tracciato.

Protocollo prevenzione e controllo specie esotiche invasive

Deve essere presentata una proposta di protocollo operativo atto a controllare e prevenire il possibile insediamento, su tutte le aree di cantiere, di entità della flora alloctona ricomprese negli allegati alla D.G.R. n. 24-9076 del 27/05/2019. Tale proposta dovrà specificare la durata dell'attività (prevedendo un congruo periodo in *post operam*), il suo ambito di applicazione e la modalità di raccolta e archiviazione dei dati e di reportistica.

Verifiche acustiche

La documentazione integrativa riporta i risultati di due studi previsionali di impatto acustico relativi ad impianti realizzati all'estero (in contesti probabilmente diversi da quello in esame) comparandoli con i limiti previsti dalla normativa per le aree a maggior protezione. Tuttavia al fine di caratterizzare l'entità del possibile impatto acustico in fase di esercizio dovrà essere caratterizzato il clima acustico attualmente presente nella zona interessata dal progetto, effettuando delle modellizzazioni per valutare, tramite la carta delle curve di isolivello acustico, l'entità delle variazioni prevedibili a carico dello stesso e causate dall'esercizio delle opere in progetto sommate al rumore determinato dai fruitori delle infrastrutture turistiche, rispetto a recettori o punti posti in vicinanza dell'infrastruttura e sul versante opposto, all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Aspetti geologici

In considerazione delle problematiche che gli interventi in progetto possono determinare sull'equilibrio idrogeologico del versante, in fase di redazione del progetto definitivo dell'impianto di slittino devono essere prodotti gli elaborati progettuali comprendenti i seguenti aspetti:

- progettazione di un sistema di drenaggio delle acque superficiali lungo tutto il tracciato dell'impianto, atto ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso, anche a monte dei manufatti in terra rinforzata dovranno essere progettate adeguate opere di drenaggio al fine di ridurre l'infiltrazione delle acque superficiali e profonde nell'opera di sostegno;
- per la progettazione delle terre rinforzate dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo da impiegare nella realizzazione del manufatto, anche attraverso l'effettuazione di specifiche indagini geotecniche;

ALLEGATO A

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO)
Assoggettamento al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006

- le opere di sostegno previste in alcuni tratti del tracciato dovranno essere oggetto di verifiche di stabilità interna ed esterna conformemente a quanto previsto dal DM 17 Gennaio 2018- Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- per la dismissione dei tratti di pista per la pratica del Downhill interferenti con l'opera in oggetto dovranno essere progettati interventi finalizzati al recupero ambientale delle superfici modificate, attraverso la realizzazione di un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali e di un rimodellamento ed inerbimento delle aree interessate da movimenti terra, anche con opere d'ingegneria naturalistica;

L.r. n° 45/1989 – Aspetti forestali e vegetazionali

La stima della superficie interferita dalla realizzazione dell'impianto di slittovia mobile su rotaia fissa, boscata e no, in base agli elaborati integrativi presentati, risulta inferiore a quella originariamente prevista. Assumendo che, con la riduzione della superficie interferita, anche i volumi di movimento terra sono conseguentemente ridotti, si raccomanda che in sede di stesura del progetto definitivo siano valutati in modo preciso i parametri (volumi di scavo/rilevato e superfici) che consentono di stabilire quale sia il soggetto titolare della funzione amministrativa per il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989.

Per quanto concerne la specifica competenza in materia forestale e vegetazionale, la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico ed ambientale del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento di posa dell'impianto di slittovia mobile su rotaia fissa si ritiene non vi siano effetti significativi sull'ambiente.

Si chiarisce comunque che in mancanza del riconoscimento dell'area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009, l'intervento non ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4 dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 e che pertanto è necessario effettuare la compensazione ambientale e forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009, con le modalità previste dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, adottando per il calcolo economico il coefficiente 1,5 per il parametro E dell'allegato A della stessa deliberazione.

Criticità inerenti la pista di accesso all'area di Ciavanassa

Per quanto concerne il prospettato intervento di asfaltatura del tratto di pista compreso tra il parcheggio situato in località Piamprato e la località Grange Pra Riond, attualmente con piattaforma in terreno naturale semplicemente inghiaiaata, intervento qualificato come opera accessoria a quello principale, si sottolinea che è già stato espresso parere negativo in merito con la D.G.R. n. 5-9980 del 5 novembre 2008 con cui sono state stabilite specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di manutenzione, richiamate e ribadite con la successiva D.D. n. 435 del 17/10/2016, in particolare per quanto concerne l'esclusione della possibilità di realizzare una sovrastruttura stradale utilizzando misti granulari stabilizzati con leganti quali cemento, asfalto bituminoso od altro.

La documentazione integrativa presentata, descrive l'intervento come regolarizzazione del sedime esistente e successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso, e chiarisce che l'intervento di pavimentazione sarà preceduto da una sistemazione del fondo attuale con livellamento mediante misto granulare stabilizzato e sarà costituito da uno strato di base in conglomerato a masse aperte ed uno strato di finitura di tipo binder a masse semiaperte. Nella documentazione integrativa presentata si richiama inoltre:

- la D.C.C. n. 7 del 06/03/2020 con cui il percorso viene classificato come strada comunale forestale agrosilvopastorale idonea al transito veicolare ordinario, e viene approvato lo specifico regolamento in base a quanto disposto dalla C.P.G.R. n. 6/AMB/2010.
- il comma 6 dell'art. 2 della L.r. n° 45/1989 laddove prevede che sia consentito il libero transito ai mezzi a motore sulle strade e piste che risultano a servizio di strutture ricettive,
- l'art 49 del Regolamento forestale, in base al quale il tratto interessato potrebbe essere classificato come strada forestale idonea al transito ordinario di autocarri, trattori ed autoveicoli.
- la D.D. n° 2355 del 24/07/2019 con la quale il Settore tecnico regionale Area Metropolitana di Torino ha autorizzato interventi di consolidamento delle sponde del rio attraverso la realizzazione di scogliere ed adeguamento della sezione di deflusso.

In merito a quanto sopra riportato si evidenzia quanto segue:

ALLEGATO A

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO)
Assoggettamento al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006

- il provvedimento del comune di Valprato Soana è privo dei presupposti giuridici in quanto emanato sulla base della C.P.G.R. n° 6/AMB/2010 superata nella parte relativa alla applicazione del comma 3 dell'art. 11 della L.r. n° 32/1982, modificato dalla L.r. n° 16/2016, che nella versione vigente attribuisce alla Unione dei Comuni in via principale l'individuazione dei percorsi fuoristradistici, e solo in loro assenza ai Comuni.
- la realizzazione delle scogliere, autorizzata con il richiamato provvedimento del Settore tecnico regionale, interessa unicamente il primo tratto del rio, per una lunghezza di circa 120 m, e la loro realizzazione si è resa necessaria per la difesa della borgata Piamprato;
- nella documentazione progettuale non sono presenti particolari costruttivi che consentano di valutare se saranno rispettate le prescrizioni ed i vincoli sopra richiamati, incluso il divieto implicito di procedere alla asfaltatura del tratto di viabilità interessato, che comportino riduzione della sezione idraulica, con sopraelevazione della piattaforma. Gli elaborati integrativi presentati non risultano significativi e non rispondono a quanto richiesto in Conferenza né negli incontri informali avuti successivamente. La valutazione dell'intervento proposto dovrebbe essere svolta unicamente in base all'ultimo elaborato grafico della relazione integrativa "situazione finita", secondo cui sulla finitura in misto stabilizzato verrebbe posato uno strato di conglomerato bituminoso di circa 5/10 cm di spessore, in fronte a scogliere rappresentate in alveo che attualmente sono state realizzate solo nel primo tratto del corso d'acqua, a difesa della borgata. Nella relazione non viene chiarito se è prevista la realizzazione di ulteriori scogliere a sostegno della pista, fatto che causerebbe una modifica della sezione dell'alveo, non consentita;
- in base all'art. 49 del Regolamento forestale, la pista verrebbe classificata come strada forestale, e consentirebbe il transito di autocarri, trattori ed autoveicoli; per consentire il transito di tali veicoli risulterebbe necessario effettuare opere di adeguamento della pista, che non risulta attualmente avere caratteristiche idonee, realizzando per esempio piazzole di scambio, la cui creazione richiederebbe l'ampliamento della piattaforma verso valle o verso monte. Tali interventi causerebbero il restringimento della sezione idraulica nel primo caso, o comporterebbero scavi e la realizzazione di opere di sostegno nel secondo, potenziali cause di dissesto del versante. Si evidenzia infine che non sono stati forniti elementi né sono stati realizzati i necessari approfondimenti degli aspetti idraulici per dimostrare la compatibilità con il regime idraulico e la sezione di deflusso, tali da escludere che la realizzazione dell'intervento, così come rappresentato, possa aumentare la vulnerabilità della sponda a seguito dell'aumento del carico causato dal passaggio di mezzi pesanti o in relazione ai normali e naturali processi esondativi ed erosivi del torrente a seguito di eventi meteorici anche di carattere non eccezionale.

Si evidenzia quindi che non sono stati forniti elementi utili per valutare la sostenibilità tecnica, ambientale e gli effetti sul regime idraulico del sottostante rio di Piamprato causati dalle opere di sistemazione e successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso della pista forestale per l'accesso all'area di Ciavanassa, in relazione alle condizioni ed alle prescrizioni in materia di sicurezza idraulica contenute nell'allegato A della D.G.R. n. 5-9980 del 5 novembre 2008; la documentazione progettuale è infatti priva di specifiche valutazioni di carattere idraulico e tecnico che consentano di valutare la compatibilità dell'intervento con il regime idraulico e la sezione di deflusso in relazione ai normali e naturali processi esondativi ed erosivi del torrente a seguito di eventi meteorici anche di carattere non eccezionale.

Pertanto, si rendono necessari specifici approfondimenti di carattere idraulico e tecnico che consentano di effettuare una valutazione in merito alla sua realizzazione dal punto di vista del rischio idraulico e gli effetti sul regime idraulico del corso d'acqua e sull'assetto idrogeologico del versante.

Inoltre, in fase di progettazione definitiva, si dovrà tenere conto che il parere negativo espresso dalla Regione nei già citati provvedimenti, oltre agli aspetti idraulici, è legato agli effetti dell'intervento in un ambito ambientale di pregio, sul confine di un sito della Rete Natura 2000 e di un'area protetta nazionale (che si è a sua volta espressa negativamente a tale opera con nota dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso n. 5246 del 23/12/2019); la realizzazione dell'intervento sulla pista, infatti, rappresenterà verosimilmente un fattore di attrazione di un numero maggiore di persone e di nuove infrastrutture turistiche oltre a quelle già realizzate negli ultimi anni.

In ogni caso, dovrà essere effettuata una caratterizzazione approfondita dell'adeguamento della pista in progetto e delle potenziali criticità idrauliche, paesaggistiche ed ambientali determinate dalla presenza del corso d'acqua e le relative misure di mitigazione degli stessi;

ALLEGATO A

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO)
Assoggettamento al procedimento di VIA per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006

Si sottolinea anche che tali interventi insisteranno su un'area già alterata da un complesso di interventi che si sono susseguiti nel tempo per implementare la fruizione turistica invernale prima ed estiva poi del comprensorio della 'Ciavanassa'. Essi si sommeranno e stratificheranno su quelli già realizzati e potrebbero determinare un ulteriore aggravio delle modificazioni dello stato dei luoghi, sotto il profilo dell'assetto paesaggistico ambientale e sull'assetto idrogeologico delle aree interessate, che non sono state oggetto di una nuova valutazione cumulata.

Si rammenta, inoltre, che l'utilizzo nel periodo invernale della viabilità d'accesso alla loc. Prariond comporta l'adozione di specifiche misure preventive in relazione al rischio valanghivo, già definite al punto C) dell'allegato A della D.G.R. n. 5-9980 del 5 novembre 2008.

Aspetti paesaggistici

Si segnala che il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n. 42/2004, (di competenza comunale ai sensi dell' art. 3 della L.R. 32/2008) dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

Aree sciabili

Si ricorda che il progetto in oggetto deve rispettare la L.R. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", art. 5 "Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano".

Durata complessiva dei lavori - Cronoprogramma

I lavori in progetto devono essere realizzati secondo un cronoprogramma finalizzato a minimizzare il disturbo durante il periodo riproduttivo dell'avifauna. A questo proposito, è necessario che gli accorgimenti illustrati nella documentazione presentata per la fase di verifica VIA vengano integrati da misure riguardanti anche gli ambienti non di prateria e che venga assicurata la coerenza con quanto prescritto in merito dalla D.D. n. 435 del 17/10/2016.